

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1581

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DE LORENZO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(REVIGLIO)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

---

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali

---

*Presentato il 19 settembre 1992*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La situazione della finanza pubblica richiede l'adozione di ulteriori misure incisive e di immediata operatività volte ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di bilancio.

Una prima serie di interventi correttivi dell'andamento dei conti pubblici già ha formato oggetto di provvedimenti assunti dal Governo, tra i quali assumono particolare rilievo il decreto-legge 11 lu-

glio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed il disegno di legge di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, al momento in corso di esame da parte del Parlamento.

Per quanto importanti, gli effetti derivanti da tali provvedimenti non consentono tuttavia di considerare compiutamente raggiunto l'obiettivo di riduzione del disavanzo, tenuto anche conto dei più recenti avvenimenti economico-finanziari che hanno mostrato un ulteriore deterioramento del quadro macroeconomico e forte tensione sui mercati finanziari.

In tale situazione, si rende necessario assumere in via d'urgenza ulteriori misure dirette ad incidere con effetto immediato sulla dimensione del fabbisogno.

Le misure che si propongono sono in linea con l'obiettivo di un fabbisogno 1993 di 140.000 miliardi.

Il Governo, infatti, intende fissarsi un obiettivo di risanamento dei conti pubblici più ambizioso di quello indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria, al fine di fronteggiare adeguatamente la nuova situazione economico-finanziaria.

In tal senso, viene rinforzata la delega recentemente approvata dal Senato, mediante un insieme di misure nel campo delle pensioni, dei contratti pubblici, delle prestazioni sanitarie e delle entrate erariali.

#### *CAPO I — Previdenza e assistenza.*

L'articolo 1 dispone la sospensione sino al 31 dicembre 1993 dell'applicazione delle norme che consentono il pensionamento anticipato di anzianità rispetto ai limiti di età stabiliti per quello di vecchiaia nel settore pubblico e privato.

L'articolo 2 definisce, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, la sospensione fino al 31 dicembre 1993 di ogni perequazione automatica delle pen-

sioni previdenziali ed assistenziali, nonché degli aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.

L'articolo 3 stabilisce, per le pensioni liquidate in regime internazionale, l'elevazione da uno a 5 anni del requisito contributivo minimo per il diritto all'integrazione al trattamento minimo del pro-rata liquidato dal regime italiano.

L'articolo 4, comma 1, è diretto a ridurre in maniera significativa i termini di decadenza dell'azione giudiziaria ai fini previdenziali: da 10 a 3 anni in materia pensionistica e da 3 a un anno in materia di prestazioni temporanee.

Il comma 2 dispone la soppressione della normativa che prevede la non assoggettabilità alle spese processuali dei lavoratori soccombenti nei giudizi promossi in materia previdenziale, al fine di ripristinare l'effettiva parità tra le parti, salvo lo strumento del gratuito patrocinio per i non abbienti.

L'articolo 5 prevede una norma di carattere tecnico-contabile che consenta di recepire mediante la legge finanziaria 1993 la riduzione di spesa derivante in campo previdenziale dalle norme adottate nei documenti contabili delle gestioni interessate e del bilancio statale.

#### *CAPO II — Revisione prestazioni sanitarie.*

All'articolo 6, con riguardo al settore sanitario si realizza una manovra di abbassamento dei livelli di assistenza con decorrenza dal 1° gennaio 1993, da attuarsi entro il 30 novembre 1992 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o, in mancanza, direttamente dal Governo entro il 15 dicembre 1992.

Detta manovra prevede, nei confronti degli assistiti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo dichiarato ai fini dell'IRPEF risulti per l'anno 1991 superiore a lire 40.000.000, ovvero determinato con la norma del redditometro, la cessazione dell'assistenza medica di base, dell'assistenza farmaceutica (con esclu-

sione dei farmaci salvavita), delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle di fisiokinesiterapia, nonché delle cure termali.

La cessazione dei livelli di assistenza non si attua per i cittadini a qualsiasi titolo esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nei cui confronti sarà stabilita la fissazione di un tetto massimo di spesa.

Le procedure per la certificazione del diritto alla fruizione delle prestazioni anzidette da parte dei soggetti aventi titolo è demandata ad un decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro delle finanze.

### CAPO III — Pubblico impiego.

L'articolo 7, in armonia con il processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione che si intende realizzare con il disegno di legge di delega all'esame del Parlamento ed al fine di conseguire immediati e apprezzabili economie, prevede, in particolare: al comma 1 la corresponsione per il 1993 della sola somma di lire 20.000 mensili per tredici mensilità con riferimento alle intese sul costo del lavoro contenute nell'accordo fra le parti sociali del 31 luglio scorso; al comma 2 viene confermato anche per il 1993 il congelamento dei trattamenti economici del personale non contrattualizzato (dirigenti, magistrati e categorie assimilate); al comma 3 l'erogazione di incrementi retributivi per progressione automatica di carriera viene subordinata al formale conferimento delle funzioni superiori; al comma 4 si conferma per il 1993 il blocco dei compensi incentivanti già previsto per il 1992 dal citato decreto-legge n. 333 del 1992; al comma 5 si stabilisce il congelamento al 1992 degli importi di indennità e compensi vari suscettibili d'adeguamento automatico in base al costo della vita; al comma 6 si limita l'adeguamento delle indennità e dei rimborsi per incarichi di missione entro il tasso programmato di inflazione; al comma 7 si fornisce l'interpretazione autentica della disposizione riguardante la

soppressione degli allineamenti stipendiali contenuta nell'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 333 del 1992, al fine di evitare una parziale neutralizzazione dei relativi effetti; al comma 8 si stabilisce, nell'ambito del blocco del *turn-over* per l'anno 1993, che la possibilità di bandire concorsi per le pubbliche amministrazioni è subordinata alla definizione delle nuove piante organiche prevista dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; al comma 9 viene stabilita, per il primario ospedaliero, l'incompatibilità tra l'espletamento della funzione di direttore sanitario e di responsabile del servizio di titolarità; con lo stesso comma la nomina a coordinatore sanitario viene subordinata al possesso di competenze specifiche nel settore igienico-sanitario.

### CAPO IV — Disposizioni fiscali.

Con l'articolo 8 iniziano le disposizioni del decreto-legge che riguardano la materia tributaria: è innegabile che tali disposizioni siano direttamente collegate al fine di assicurare maggior gettito all'erario (ne costituisce esplicitazione la riserva delle entrate all'erario e l'indicazione che esse concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasivi, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria); ma nel perseguimento di tale fine è riscontrabile l'intendimento di allargare la base imponibile ricercando fonti di ricchezza sinora trascurate e dotando l'Amministrazione di poteri di accertamento anche parziale a fronte di obblighi posti ai contribuenti possessori di reddito di impresa o di lavoro autonomo e di tutelare, infine, le posizioni reddituali più deboli.

La prima di tali disposizioni è quella che prevede l'istituzione per l'anno 1992 di un contributo straordinario a cui sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del decreto possiedono beni (quali autovetture e veicoli di ele-

vata cilindrata, ovvero veivoli ed elicotteri, ovvero imbarcazioni da diporto di rilevante stazza lorda) o gestiscono al di fuori dell'esercizio di attività commerciali aziende faunistiche o venatorie o siano titolari di diritti esclusivi di pesca o concessioni a scopo di piscicoltura. Si tratta di una partecipazione straordinaria che si richiede ai soggetti che dimostrano una capacità di spesa rilevante e che pertanto sono in grado di sopportare in misura più cospicua l'onere che si richiede a tutti i cittadini, compresi quelli che tale capacità di spesa non hanno. Le modalità di applicazione del contributo straordinario non richiedono gravosi adempimenti procedurali e per quanto riguarda i controlli e gli accertamenti si inseriscono nel quadro degli ordinari poteri degli uffici: peraltro lo scambio anche mediante supporti magnetici di dati e notizie in possesso delle amministrazioni interessate costituisce uno strumento tale da dissuadere ogni tentativo evasivo.

L'articolo 9, in primo luogo, conserva efficacia alle disposizioni introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernenti adeguamenti in conseguenza delle variazioni dell'indice medio dei prezzi al consumo nell'arco temporale di dodici mesi (cosiddetto drenaggio fiscale), limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito che legittimano la fruizione delle detrazioni medesime (articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Si tratta di una disposizione che, pur nel quadro rigoroso che intende contenere gli effetti di previsti automatismi, si preoccupa dei contribuenti con minor reddito e con familiari a carico. Invero è previsto che, per l'anno 1993, gli ammortamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito vengono determinati tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati intervenute nell'anno 1992 e a tal fine si determinano i nuovi importi.

Al contrario, in termini di scaglioni e di aliquote si è ritenuto di disegnare una nuova « curva » che — con effetto dall'anno in corso — recuperi gli importi e le misure percentuali quali erano vigenti anteriormente alla prima applicazione dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, lasciando però invariata l'ampiezza dei primi due scaglioni di reddito (a tutela e vantaggio dei redditi di minore ammontare) e tenendo conto, peraltro, per le aliquote relative agli scaglioni superiori, della elevazione di un punto stabilita dall'articolo 3, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Analogamente a quanto disposto in occasione di precedenti disposizioni normative, si stabilisce, poi, che i sostituti d'imposta devono applicare le nuove aliquote a partire dalle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai pensionati dal secondo periodo di paga (mese, quindicina, eccetera) successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal modo, mentre si consente all'erario di acquisire le somme che vengono ritenute ai lavoratori, si consente al sostituto di disporre di un adeguato periodo di tempo per predisporre all'applicazione della nuova disciplina. Nella stessa disposizione viene, inoltre, stabilito che per il periodo decorso dal 1° gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga dovrà essere effettuato il conguaglio di imposta in sede di operazioni di conguaglio di fine anno 1992 (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato anteriormente), fermo restando l'obbligo per il sostituto d'imposta di recuperare l'ammontare di ritenute che non possono eventualmente essere effettuate in sede di conguaglio, per incapienza degli ammontari retributivi, nel periodo di paga immediatamente successivo. Nell'ottica dei criteri di equità che il provvedimento intende perseguire, viene disposto che in sede di versamento della seconda rata di acconto da eseguire per l'anno in corso, i contribuenti che nell'anno 1991 hanno avuto un reddito superiore a lire 14 milioni e 400 mila devono effettuare tale versamento computando l'ammontare del dovuto secondo le consuete modalità e

cioè calcolando il 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991 (al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto) incrementata però di una somma pari al 3 per cento della differenza tra il reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 e l'eventuale reddito di lavoro dipendente o da pensione che abbia concorso a formarli: in tal modo anche i redditi diversi da quello di lavoro dipendente risultano percossi già nel 1992 dal maggior prelievo conseguente alla revisione delle aliquote. Viene a tal fine utilizzato uno strumento procedimentale già applicato (sia pure in diversa misura) in occasione del versamento della prima rata di acconto effettuato entro il decorso mese di giugno.

L'articolo 10 reca innovazioni relativamente alle modalità di deduzione di taluni oneri indicati nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed in altre disposizioni intervenute successivamente.

In particolare gli oneri interessati dalla disposizione di cui trattasi sono i seguenti:

a) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati. Detti oneri sono deducibili per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni;

b) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Tali oneri sono deducibili nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

c) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio

dello Stato o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili. Detti oneri sono deducibili per un importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168;

d) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonché la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione che eccede il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a lire 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera lire 30 milioni;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. Dette spese sono deducibili per un importo non superiore a un milione di lire per ciascuna persona;

f) le spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. Tali oneri si deducono in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge. Tali oneri sono deducibili per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila;

h) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose di interesse storico, archeologico e artistico in base alla legge n. 1089 del 1939;

i) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni

legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di cui alla lettera precedente, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico e culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;

l) le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Tali erogazioni sono deducibili per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Ciò posto, a far data dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tali oneri sono riconosciuti sotto forma di detrazione di imposta (anziché di deduzione) nella misura del 27 per cento; tale misura viene ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte di oneri che eccede la differenza tra il reddito complessivo — al netto degli oneri diversi da quelli suindicati — e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito. Tale disposizione si applica, oltre che alle persone fisiche, anche alle società semplici e agli enti non commerciali, per quanto riguarda gli oneri che, in virtù delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, per essi rilevano. Va ovviamente precisato che, a proposito degli enti non commerciali i quali possono fruire di abbattimenti di aliquote, in tal caso la detrazione non può essere riconosciuta che in misura corrispondente all'aliquota ridotta a loro applicata. I sostituti d'imposta dovranno tener conto delle nuove modalità di deduzione degli oneri

in sede di operazioni di conguaglio di fine anno. La trasformazione degli oneri deducibili in detrazioni di imposta (già adottata in precedenti disposizioni legislative) sopperisce all'esigenza di ovviare alla grave ingiustizia propria del ruolo regressivo che, nel sistema, hanno le deduzioni e che penalizza i redditi di minore importo. Si è per altro ritenuto di non applicare la disposizione a quegli oneri che risultano imposti al soggetto per legge o provvedimento di una qualsiasi autorità.

L'articolo 11 detta, poi, nuovi criteri per la determinazione del reddito delle imprese e degli esercenti arti o professioni nei cui confronti si rendano applicabili i coefficienti presuntivi di ricavi di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto-legge n. 69 del 1989, modificati dalla legge n. 413 del 1991.

L'articolo stabilisce che, per l'anno 1992, i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi da emanare con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre del 1992 anziché entro il 30 settembre. Viene inoltre modificato l'articolo 41-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, concernente l'accertamento parziale, sostituendo la parola « esclusivamente » con la parola « anche » così che viene ad essere rimossa la limitazione per l'Amministrazione finanziaria di procedere con l'accertamento parziale nei confronti dei predetti soggetti utilizzando esclusivamente il coefficiente afferente al contributo diretto lavorativo.

L'articolo reca poi una disposizione che si applicherà fino a quando non verrà effettuata la revisione della disciplina del reddito di impresa proposta con il disegno di legge atto Camera n. 1545, presentato il 9 settembre 1992 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.

La disposizione è volta a confrontare i ricavi ed i compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi con quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi, che non potranno essere inferiori al risultato della sommatoria tra le spese e gli altri componenti negativi deducibili

e il contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei coefficienti medesimi. Pertanto, qualora detto risultato superi l'ammontare dei ricavi e dei compensi dichiarati dal contribuente, per la differenza l'Amministrazione finanziaria potrà ricorrere al cosiddetto accertamento parziale, ferma restando, ovviamente, la facoltà per il contribuente di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività.

La predetta tecnica di controllo e accertamento viene estesa alle imprese in regime ordinario che non hanno superato i limiti di ricavi indicati nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (cioè 360 milioni per le imprese che svolgono la loro attività nel settore dei servizi e un miliardo per quelle che esercitano altre attività), consentendo all'Amministrazione di utilizzare l'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 anche per tali soggetti, ovviamente nei limiti e alle condizioni sopra illustrate.

Va infine rilevato che l'articolo 7, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabiliva che sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi di capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima (e cioè sino al 31 dicembre 1991), la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e succes-

sive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della legge stessa, era elevata al trenta per cento, salvo che per gli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale.

L'articolo 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) ha mantenuto l'aliquota della ritenuta di cui trattasi al trenta per cento anche per il 1992 e il successivo decreto 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, ne ha stabilito l'applicazione anche oltre tale anno, lasciando però la misura dell'acconto (50 per cento per ciascuna scadenza) inalterata solo fino al 30 dicembre 1992. In difetto di una specifica disposizione quindi la misura dell'acconto in questione tornerebbe dal prossimo anno ad un diverso e minore ammontare.

L'articolo 12 è volto, mantenendo l'aliquota della ritenuta di cui trattasi nella misura del trenta per cento, a conservare anche la misura dei versamenti di acconto nell'importo vigente alla data di entrata in vigore del decreto con una norma che non prevede riferimenti a scadenze temporali ma piuttosto enuncia l'obiettivo della riforma della tassazione del settore, ricollegando al raggiungimento di tale obiettivo la revisione sia delle aliquote sia della misura dell'acconto: ovviamente resta fissata al 25 per cento l'aliquota per i certificati di deposito e per i depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale.

## NOTA TECNICA

RELATIVA ALLE MAGGIORI ENTRATE  
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CAPO V.

## ARTICOLO 8.

L'istituzione del tributo straordinario comporta un maggior gettito stimabile in 60 miliardi per il 1992.

In particolare:

per quanto concerne le autovetture con potenza fiscale superiore a 24 cavalli, limitatamente a quelle immatricolate negli ultimi 21 mesi e di proprietà delle persone fisiche, si è considerato che delle 18.000 immatricolate (9.222 nel 1989: fonte ISTAT) circa 3.600 interessano il calcolo.

Pertanto, essendo il tributo pari a 5 volte la tassa automobilistica e considerato un importo medio di 900.000 lire si ha  $3.600 \times 900.000 \times 5 = 16,2$  miliardi;

per quanto concerne i caravan oltre i 30 cavalli fiscali e immatricolati negli ultimi 21 mesi, considerando che il parco di tali veicoli è circa 5.000, si può stimare che nel periodo considerato ne siano stati immatricolati in numero di 1.000.

In tale ipotesi e considerando che la tassa automobilistica media attuale è di 800.000 mila lire e che il tributo si commisura moltiplicando quest'ultima imposta per tre, si ha:  $1.000 \times 800.000 \times 3 = 2,4$  miliardi;

per quanto riguarda i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 cavalli fiscali, si può stimare che il gettito è pari a  $30.000 \times 250.000 \times 5 = 37,5$  miliardi dove 30.000 sono i nuovi immatricolati e 250.000 lire è l'attuale tassa media sui motocicli in considerazione;

per quanto concerne i velivoli si può stimare che il gettito è pari a  $200 \times 4.000.000 \times 5 = 4$  miliardi dove si è stimato che 200 è il numero dei velivoli in possesso delle persone fisiche e 4.000.000 di lire è la tassa media attuale pagata.

Analogamente per gli elicotteri si ha:  $40 \times 8.000.000 \times 5 = 1,6$  miliardi;

per quanto concerne invece i natanti si può stimare che il numero in possesso delle persone fisiche è di circa il 10 per cento del totale di quelli superiori a 15 metri, pari a 500.

Per il calcolo del gettito ci si è riferiti ad un'imbarcazione media di 16 metri per la quale oggi viene corrisposta una tassa di 5.200.000 lire; pertanto se si moltiplica per cinque volte tale tassa si ha:  $500 \times 5.200.000 \times 5 = 13$  miliardi;



per le riserve di caccia e pesca, data la scarsità di informazioni si ritiene che il gettito non possa superare 5 miliardi.

In totale, si può stimare che il provvedimento comporta per il 1992 un gettito di 74 miliardi che prudentemente può essere iscritto a bilancio per 60 miliardi.

ARTICOLO 9, COMMI 1 E 2.

La disposizione si propone di contenere la perdita derivante dalla restituzione del *fiscal drag*, riconoscendone gli effetti ai soli fini delle detrazioni d'imposta.

Il calcolo della restituzione è stato effettuato prendendo come base il numero dei contribuenti che hanno dichiarato detrazioni d'imposta nei modelli 740 e 101.

La stima si attesta su 1.000 miliardi di perdita nel 1993.

ARTICOLO 9, COMMI 3, 4 E 5.

La disposizione riguarda la rideterminazione della curva delle aliquote a partire dal gennaio 1992, che viene riportata a quella in vigore nel 1989, salvo per l'invarianza dei limiti dei primi due scaglioni di reddito e per l'addizionale dell'1 per cento sulle aliquote a partire dal terzo scaglione.

Il calcolo del recupero di gettito per il 1992 è stato effettuato nel modo seguente:

Scaglioni di reddito (in milioni)	Valore di 1 punto di aliquota (in miliardi)	Diff. percentuale tra aliquote	Recupero di gettito (in miliardi)
tra 30 e 35,9 .....	381	34 - 27 = 7	2.669
tra 60 e 72 .....	123	41 - 34 = 7	861
tra 150 e 179,8 .....	39	46 - 41 = 5	195
tra 300 e 359,7 .....	15	51 - 46 = 5	75
		Totale . . .	3.800

I contribuenti interessati sono in totale circa 8.860.000, di cui circa l'85 per cento sono lavoratori dipendenti.

Di tale gettito, considerato anche l'anticipo dell'acconto al 1992 e il versamento nel dicembre dello stesso anno delle maggiori ritenute effettuate nel mese di novembre, 1.000 miliardi saranno di competenza del 1992 mentre 2.800 miliardi saranno di competenza del 1993. Nel 1993 si ha inoltre l'effetto della nuova curva pari a 3.300 miliardi in termini di cassa (4.500 miliardi in ragione d'anno).

## ARTICOLO 10, COMMI 1, 2 E 5.

La norma prevede di recuperare gettito evitando l'effetto regressivo sul prelievo del sistema delle deduzioni, col quale sono relativamente avvantaggiati i soggetti con redditi (ed aliquote marginali) più elevati.

I soggetti interessati sono i contribuenti con redditi superiori a 30 milioni di lire.

Per il calcolo del gettito, ferma rimanendo la deducibilità dei contributi obbligatori e degli altri oneri che dipendono da accordi internazionali e simili (stimati nel 50 per cento degli oneri non specificati), si realizza il seguente recupero:

Concessione di un credito d'imposta pari al .....	27 per cento
	(miliardi)
Interessi passivi .....	240
Spese mediche .....	270
Assicurazioni e contributi volontari .....	290
Altri oneri deducibili (50 per cento) .....	40
	<hr/>
Totale . . .	840

Per effetto dell'incidenza sull'acconto, il recupero nel corso del 1993 risulta pressoché raddoppiato e pari a circa 1.500 miliardi (840 +  $840 \times 0,75$ ).

## ARTICOLO 10, COMMI 3 E 4.

Per quanto riguarda l'ILOR attualmente è riconosciuta la deduzione nel limite del 75 per cento.

Viene prevista la totale indeducibilità dell'ILOR.

I soggetti interessati sono le imprese ed i contribuenti con redditi diversi dal lavoro.

Il gettito previsto è così ripartito:

Persone fisiche .....	1.020 miliardi
Persone giuridiche .....	2.280 miliardi
	<hr/>
Totale . . .	3.300 miliardi

Tali recuperi vengono pressoché raddoppiati nel primo anno, passando a 6.000 miliardi per effetto del meccanismo degli acconti ( $3.300 + 3.300 \times 0,75$ ).

## ARTICOLO 11, COMMI 1 E 2.

Trattasi di norme tecniche che non hanno rilevanza ai fini del gettito.

## ARTICOLO 11, COMMA 3.

Le misure proposte si prefiggono di conseguire una più ragionevole contribuzione del lavoro autonomo e delle imprese in attesa della revisione della disciplina tributaria del reddito d'impresa.

Viene stabilito che a partire dal 1992 i ricavi non possono essere in nessun caso inferiori alle spese incrementate del contributo diretto lavorativo, salvo prova contraria.

Esempio: imprenditore con ricavi pari a 100 milioni e spese pari a 80 milioni; a legislazione vigente il reddito risulterebbe pari a 20 milioni.

La nuova disciplina prevede il calcolo del ricavo presunto, come somma delle spese (80 milioni) ed il contributo diretto lavorativo dell'imprenditore e collaboratore familiare (es. 30 milioni). In tal modo il ricavo presunto risulta pari a  $80 + 30 = 110$  milioni.

La differenza ( $110 - 100 = 10$ ) è il maggior reddito conseguente all'applicazione della nuova disciplina dell'impresa minore.

Poiché il reddito dichiarato (20 milioni) è inferiore a quello presunto (30 milioni), il contribuente viene sottoposto all'accertamento automatico, salvo sua prova contraria.

Se i soggetti interessati dovessero dichiarare redditi almeno pari a quelli del dipendente che opera nello stesso settore di attività, si potrebbe realizzare un maggior gettito di circa 6.000 miliardi nel 1993.

Tale gettito è stato così valutato:

	Maggiore base imponibile (miliardi)
Lavoro autonomo .....	4.000
Imprese a contabilità semplificata .....	13.500
Imprese a contabilità ordinaria .....	5.500
	<hr/>
Totale . . .	23.000

Applicando un'aliquota media del 26 per cento, si ottiene il gettito previsto.

## ARTICOLO 12.

La disposizione si propone di evitare una caduta di gettito nel 1993 a causa della scadenza del termine previsto dalla legge n. 405 del 1990, così come modificato dal decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377.

Infatti, in mancanza della proroga verrebbe a ripristinarsi l'acconto da parte delle banche nella misura del 90 per cento, anziché, come previsto dalla legge n. 405 del 1990, articolo 4, comma 2, del 100 per cento.

Per la valutazione del gettito, pari a 1.300 miliardi, che deriva dal suddetto ripristino è stato calcolato il 10 per cento del gettito totale, pari a 13.000 miliardi.

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL GETTITO

	1992	1993
Articolo 8, Tributo straordinario beni di lusso .....	60	
Articolo 9, commi 1 e 2, Limitazione <i>fiscal drag</i> .....		- 1.000 (*)
Articolo 9, commi 1 e 5, Nuovi scaglioni IRPEF .....	1.000	6.100
Articolo 10, commi 1, 2 e 5, Trasformazione oneri deducibili in detrazione .....		1.500
Articolo 10, commi 3 e 4, Indeducibilità ILOR .....		6.000
Articolo 11, comma 3, Disciplina imprese minori e lavoro autonomo .....		6.000
Articolo 12, Proroga versamento sugli interessi bancari .....		1.300

(\*) La perdita sarebbe stata di 3.300 miliardi se si fosse dovuto restituire completamente il *fiscal drag*.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

*Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 19 settembre 1992. (\*)*

**Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità  
e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego, nonché incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**CAPO I**

**PREVIDENZA E ASSISTENZA**

**ARTICOLO 1.**

*(Pensioni di anzianità).*

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore

(\*) Vedi anche il successivo avviso di *ERRATA CORRIGE* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 settembre 1992 e il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1992.

pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364.

#### ARTICOLO 2.

*(Perequazione pensioni).*

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.

#### ARTICOLO 3.

*(Pensionamenti in regime internazionale).*

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

« I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a 5 anni ».

#### ARTICOLO 4.

*(Norme procedurali).*

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma ».

2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.

#### ARTICOLO 5.

*(Disposizione finanziaria).*

1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

### CAPO II

#### SANITÀ

#### ARTICOLO 6.

*(Revisione delle prestazioni sanitarie).*

1. Entro il 30 novembre 1992, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Governo definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992. Tali livelli debbono prevedere, nei confronti degli assistiti che appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo risulti per l'anno 1991 superiore a lire 40.000.000 sulla base della dichiarazione dei redditi, ovvero della determinazione derivante dalla applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la cessazione dell'assistenza medica di base, dell'assistenza farmaceutica, con esclusione dei farmaci salvavita, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle di fisiokinesiterapia, nonché delle cure termali. La cessazione dei livelli di assistenza non si attua per i cittadini a qualsiasi titolo esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nei cui confronti sarà stabilita la fissazione di un tetto massimo di spesa. Ai fini della determinazione del reddito complessivo si tiene altresì conto dei redditi esenti e di quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.



2. Ai fini della fruizione delle prestazioni di cui al comma 1, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, i soggetti aventi titolo che non siano già muniti della attestazione di esenzione dovranno dotarsi presso l'unità sanitaria locale di appartenenza di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Qualora il reddito di cui al comma 1 risulti accertato anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importo superiore a lire 40.000.000, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate nel medesimo comma 1 con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite.

### CAPO III

#### PUBBLICO IMPIEGO

##### ARTICOLO 7.

*(Misure in materia di pubblico impiego).*

1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di lire 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.

3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automa-

tismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.

4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.

6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.

8. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che abbiano provveduto alla definizione delle piante organiche, possono indire concorsi di reclutamento. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno. Le Amministrazioni statali, che abbiano definito le predette piante organiche, possono comunque effettuare assunzioni nel corso dell'anno 1993 per i posti messi a concorso per i quali le graduatorie siano state approvate dalle commissioni esaminatrici entro il 31 dicembre 1992.

9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche nei settori igienico-sanitari.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI FISCALI

## ART. 8.

*(Imposta straordinaria su particolari beni).*

1. È istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o più tra i seguenti beni:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, fabbricati successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma all'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso;

c) imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto.

Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri.

2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, esclusi gli autocaravan, il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992; per gli autocaravan il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per il medesimo anno.

3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982 e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.

5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio, nonché, se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale, intestato al medesimo. In caso di contitolarità del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso.

7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la soprattassa rispettivamente di lire 600.000 e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le soprattasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.

8. L'applicazione delle soprattasse è demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla constatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i Carabinieri nonché i funzionari degli uffici del registro per le irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscono individualmente o in forma associata aziende faunistico-venatorie ovvero sono titolari di diritti esclusivi di pesca o di concessioni a scopo di piscicoltura sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nella misura, rispettivamente, di lire 400.000 e di lire 1.000.000 per ettaro. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8.

10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e controlli.

## ARTICOLO 9.

(Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote).

1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue:

a) detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: lire 757.500;

b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

per un figlio .....	L. 87.500;
per due figli .....	» 175.000;
per tre figli .....	» 262.500;
per quattro figli .....	» 350.000;
per cinque figli .....	» 437.500;
per sei figli .....	» 525.000;
per sette figli .....	» 612.500;
per otto figli .....	» 700.000;
per ogni altro figlio.....	» 87.500.

Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire 175.000;

c) detrazione per altri familiari a carico: lire 121.000;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;

f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000;

g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000;

h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;

i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: lire 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.

3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

	Aliquote
a) fino a lire 7.200.000 .....	10 per cento
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000 .....	22 per cento
c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000 ...	27 per cento
d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000....	34 per cento
e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000	41 per cento
f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000.	46 per cento
g) oltre lire 300.000.000 .....	51 per cento

4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e con riferimento all'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989.

5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1° gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapacità la differenza verrà recuperata nel periodo di paga immediatamente successivo.

## ARTICOLO 10.

*(Nuova disciplina di taluni oneri deducibili).*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b-bis*, *c*), *d*), *e*, *f*), *g*), *m*), *o*), *p*) ed *r*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le parole: « l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonché » sono soppresse;

*b*) nell'articolo 10, il comma 4 è soppresso;

*c*) nell'articolo 18, comma 1, le parole: « , al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, » sono soppresse;

*d*) l'articolo 101 è soppresso.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo articolo 23, devono tener conto anche della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

## ARTICOLO 11.

(Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo).

1. Per l'anno 1992 il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito al 30 novembre.

2. All'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, secondo periodo, la parola: « esclusivamente » è sostituita dalla seguente: « anche »;

b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: « in regime di contabilità ordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « i cui ricavi sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 per l'esonero della tenuta della contabilità ».

3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi e i compensi determinati induttivamente a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio della facoltà prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: « che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « i cui ricavi non sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'esonero della tenuta della contabilità ordinaria »;



b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria ».

#### ARTICOLO 12.

*(Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti bancari e postali).*

1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

#### ARTICOLO 13.

*(Riserva delle entrate all'Erario).*

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento degli strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

#### ARTICOLO 14.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro e per la funzione pubblica*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.